

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione - Procedimento - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Svolgimento del contraddittorio sulle contestazioni del curatore nel progetto di stato passivo - Necessità (legge fallimentare artt. 93, 95, 98 e 99)

È ammissibile la produzione integrativa di nuovi documenti dimostrativi del credito in sede di opposizione allo stato passivo, se volta ad attuare il contraddittorio sulle contestazioni avanzate dal curatore al momento del deposito del progetto provvisorio, dato che il termine decadenziale di cui all'art. 93, settimo comma l.fall. (come formulato anteriormente al D.Lgs. n. 169/2007) riguarda unicamente la fase della verifica avanti il giudice delegato, senza che derivino preclusioni nel successivo giudizio d'impugnazione.

Il Tribunale (omissis).

1. In ordine all'ammissibilità della produzione di nuovi documenti in sede di opposizione allo stato passivo nell'ambito della disciplina antecedente la novella di cui al D.Lgs. 169/2007 (ed applicabile nel presente giudizio) come noto ad un orientamento che ritiene che il termine decadenziale di cui all'art. 93, settimo comma l.fall. riguardi unicamente la fase della verifica tempestiva senza che da esso derivino preclusioni nel successivo giudizio d'impugnazione (valorizzandosi in tal senso soprattutto la mancanza di un'espressa previsione di preclusione negli artt. 98 e 99 l.fall. e la non necessità dell'assistenza tecnica ai fini della presentazione della domanda di insinuazione ex art. 93 l.fall. con il conseguente pericolo di lesione del diritto di difesa laddove si optasse per l'inammissibilità di nuove richieste istruttorie e di nuove produzioni documentali in sede di opposizione), si è contrapposto un indirizzo più restrittivo che estende l'effetto dello sbarramento al giudizio di opposizione ritenendo applicabili i principi che regolano il giudizio di appello nel normale processo di cognizione.

Nel caso in esame si ritiene però decisamente, indipendentemente dall'opzione tra i due orientamenti indicati, il rilievo che il deposito da parte della ricorrente, unitamente al ricorso ex art. 93 l.fall., della copia del contratto di *leasing* e delle relative fatture ha integrato l'allegazione dei «documenti dimostrativi del credito» richiesta al comma sesto e che la necessità della produzione dei nuovi documenti è sorta a seguito dell'eccezioni formulate riguardo alla sussistenza dei poteri rappresentativi in capo al procuratore speciale e riguardo alla data certa dei documenti originariamente prodotti.

Il termine decadenziale del comma 7 non può infatti che essere correlato alla previsione del comma sesto: la preclusione ha quindi per oggetto l'allegazione dei «documenti dimostrativi del credito».

Né, in assenza di una specifica previsione, può ritenersi

sussistente, per la produzione di documenti ulteriori volti a superare le contestazioni formulate dal curatore, un secondo termine decadenziale, coincidente con il termine per presentare osservazioni previsto al comma secondo dell'art. 95 l.fall. o con la stessa udienza di verifica dello stato passivo, dovendosi tra l'altro considerare, sotto il profilo dell'effettività del diritto di difesa, che la comunicazione del progetto di stato passivo da parte del curatore può pervenire al ricorrente anche vari giorni dopo il termine, stabilito per il suo deposito, di quindici giorni prima dell'udienza.

In altri termini anche volendo aderire all'orientamento più restrittivo, deve in ogni caso ammettersi in sede di opposizione allo stato passivo la produzione di documenti che si sia resa necessaria a seguito delle contestazioni del fallimento.

2. Superata la questione dell'ammissibilità della produzione documentale, è anzitutto da rilevare che l'estratto dell'atto Notaio M. del 13 dicembre 2005 prova che l'avv. S.Z. aveva il potere di sottoscrivere il ricorso ex art. 93 l.fall. quale procuratore speciale della Ing Lease (Italia) S.r.l. dal momento che nella procura si fa espresso riferimento alla presentazione di domande d'insinuazione in procedure concorsuali.

Quanto agli altri documenti si ritiene che essi siano idonei a dimostrare la data certa del contratto di locazione finanziaria allegato al ricorso ex art. 93 l.fall.

A norma dell'art. 2704 c.c. la prova della data certa di un documento può essere desunta anche da un fatto diverso dalla sua registrazione, dalla riproduzione del suo contenuto in un atto pubblico o dalla morte o dalla sopravvenuta impossibilità fisica di chi l'ha sottoscritto. Va al riguardo considerato che la giurisprudenza più recente ha optato per un orientamento alquanto aperto in materia di prova dei fatti da cui desumere la certezza dell'antiorità della data di un documento, riconoscendo ad esempio l'idoneità delle fatture regolarmente iscritte

nella contabilità ed ammettendo in generale la prova testimoniale con il solo limite che non verta direttamente sulla data della scrittura (cfr. Cass. 22 novembre 2007, n. 24320, Cass. 8 novembre 2006, n. 23793).

Ora nel caso in esame risulta indiscutibile che il contratto di locazione finanziaria a cui si fa riferimento, come atto collegato, nel rogito notarile Notaio C. del 25 luglio 2005 con cui la Inge Leasing (Italia) S.p.a. ha acquistato l'area sita in (omissis), via (omissis) n. (omissis) (sottoscritto anche dalla fallita in qualità di «utilizzatrice» nell'ambito del contratto di leasing) è il contratto di leasing n. (omissis) in forza del quale è stata chiesta l'ammissione del credito.

Non rileva la circostanza che nel rogito non sia riprodotto il testo del contratto perché se così fosse stato si sarebbe integrata una delle tre ipotesi specificamente individuate nell'art. 2704, primo comma c.c.

Ciò che rileva è l'univoca corrispondenza delle parti e del bene puntualmente identificato con gli estremi catastali. Il fatto che nel rogito non sia riportato il piano di ammortamento del finanziamento erogato tramite l'acquisto del bene è del tutto secondario, non inficiando la certezza dell'identità del contratto di leasing.

Il documento è quindi di per sé sufficiente a conferire data certa al contratto di locazione finanziaria n. (omissis).

Peraltro anche l'estratto autentico del registro dei contratti della società è valorizzabile come elemento integrativo rispetto alla valenza probatoria del rogito notarile. È vero, come rilevato dal fallimento, che il registro dei contratti della società di leasing non rientra tra le scritture contabili obbligatorie previste dal codice civile.

Però la circostanza che si tratti di un registro vidimato da notaio, il fatto che il notaio ha attestato che esso non presenta cancellazioni o abrasioni e il fatto che alla riga (omissis) sia annotato un contratto di leasing che risulta identificato sotto il profilo del numero, dell'identità delle parti, della tipologia del bene, dell'ammontare del corrispettivo, della data di stipulazione e della data del timbro postale in modo pienamente coerente con il contratto di locazione finanziaria allegato alla domanda d'insinuazione sono elementi che il giudice può certamente valorizzare ai fini della prova della data certa di questo primo documento.

Il timbro postale apposto solo sulla prima pagina non è sufficiente per dimostrare la data certa del contratto.

Ma la presenza del timbro postale sia pur sulla sola prima pagina del contratto di locazione finanziaria, il richiamo del contratto nel collegato atto di compravendita redatto in forma di atto pubblico con corrispondenza delle parti e degli estremi identificativi dell'immobile, l'annotazione del contratto nel registro dei contratti della società vidimato da notaio con corrispondenza del numero, delle parti, del valore e delle date delineano certamente nel loro insieme un quadro probatorio idoneo a dimostrare la data certa del documento dimostrativo del credito.

3. L'opposizione va pertanto accolta con conseguente ammissione del credito di Ing Lease (Italia) S.p.a. nello stato passivo del Fallimento M. Costruzioni S.a.s. di F.M. & C. nonché del socio F.M. in via chirografaria per l'importo di € 36.366,44. (omissis).